



R.G. N.767/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro

Composta dai Magistrati:

Dr. Gianluca ALESSIO	Presidente rel.
Dr. Annalisa MULTARI	Consigliere
Dr. Annalisa DEL COL	Giudice Ausiliario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con appello depositato in data 21 luglio 2016

da

R _____, (c.f. _____), rappresentata
e difesa dall' avv. Paolo Dal Soglio, per mandato alle liti a margine
del ricorso di primo grado, ed elettivamente domiciliato presso lo
studio dell'avv. Enrico Tonolo, in Venezia San olo 135;

– *appellante* –

contro

S _____ B _____ (c.f.: _____) e
_____ (c.f.: _____),



rappresentati e difesi dall'avv. _____, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in _____ giusta mandato rispettivamente in calce e a margine della memoria difensiva di primo grado;

N _____, contumace

- appellati -

Oggetto: riforma della sentenza n.186/16 del giudice del lavoro del Tribunale di Padova

In punto: pagamento di differenze retributive

Causa trattata all'udienza del 30 maggio 2019

Conclusioni per la appellante: *"1) In parziale riforma della sentenza di primo grado, accertarsi e dichiararsi l'esistenza, tra la ricorrente e il dott. _____, di un rapporto di lavoro subordinato svoltosi dal 01.03.1978 al 13.04.2011 e per qualifica minima di cui al CCNL lavoro domestico - colf e badanti, applicabile anche in via mediata ex art. 36 Cost.; per l'effetto condannarsi i convenuti, in via solidale o parziaria, in qualità di eredi del dott. _____,*

alla corresponsione delle differenze retributive e alle spettanze di fine rapporto dovute alla ricorrente, pari almeno a capitali euro 10.312,17 per tredicesima mensilità ed euro 14.598,46 per TFR, ferma la disposta regolarizzazione contributiva e previdenziale.

2) In ogni caso: condannarsi i convenuti a corrispondere sulle somme che risulteranno comunque dovute gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolati ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo effettivo

3) Correggersi il dispositivo di sentenza con l'indicazione di "S. _____" in luogo di "S. _____";

4) Spese e compensi rifusi per il giudizio d'appello.



5) *In via istruttoria:*

5.1) *Ammettersi prova per interrogatorio formale dei convenuti e per testi sulle seguenti circostanze:” (segue capitolazione di cui alle pagg.14 e s.).*

Conclusioni per gli appellati: “ *NEL MERITO:*

- *Rigettarsi tutte le domande della signora R in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa;*

IN VIA SUBORDINATA

- *Nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'appello incidentale, rigettarsi integralmente l'appello principale svolto dalla sig.ra R per i motivi tutti esposti in narrativa, con conferma della sentenza di primo grado*

IN OGNI CASO

- *Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa oltre Spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge di ambo i gradi di giudizio;*

IN VIA SUBORDINATA IN PUNTO SPESE

- *In via istruttoria si richiamano le istanze tutte proposte in primo grado, e precisamente si chiede di essere ammessi a prova per testi sulle circostanze di cui alla memoria difensiva di prime cure, precedute da “Vero che”...”*

Svolgimento del processo

Con appello depositato in data 21 luglio 2016 R ha impugnato la sentenza n.186/16 del giudice del lavoro del Tribunale di Padova con la quale era stata solo parzialmente accolta la propria domanda di condanna al pagamento di differenze retributive nell'ambito del rapporto lavorativo intercorso con

Con memoria depositata il 2 luglio 2018 si sono costituiti



S e B chiedendo di respingere l'impugnazione e proponendo appello incidentale avverso la medesima decisione. Si è proceduto nella contumacia di N

La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 30 maggio 2019, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate, dopo avere inutilmente tentato la conciliazione. In tale udienza la parte parte appellante ha dichiarato di rinunciare ai benefici derivanti dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativamente al presente grado.

Motivi della decisione

1) La controversia è insorta in ragione delle maggiori pretese retributive dell'appellante in relazione al rapporto lavorativo domestico, "in nero".

All'esito del giudizio di primo grado, assunti due testi, che hanno reso versioni contrastanti, il giudice ha accordato differenze retributive per il periodo 1985 – 2011, non pronunciandosi sul periodo anteriore (dal 1978) in relazione degli istituti indiretti (13a mensilità e t.f.r.), riducendo ad un terzo le pretese per il periodo considerato.

2) Con l'appello principale la signora R lamenta l'omessa pronuncia per il periodo 1978 – 1985 sugli istituti indiretti. Lamenta inoltre, l'ingiusta riduzione del *quantum* per il periodo successivo in relazione ai medesimi istituti.

3) Nel costituirsi gli eredi S e B oltre a non ritenere meritevole di accoglimento l'appello principale in considerazione dell'assenza di indicazioni certe da parte dei testi circa il periodo lavorativo e dell'orario svolto, nonchè dei pagamenti ricevuti dalla signora R , con l'appello incidentale ripropongono:



le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione. Lamentano, inoltre, la liquidazione dell'importo delle spese di lite (€5.000,00) dimezzate a seguito di emissione del decreto di liquidazione che le ha dimezzate.

4) L'appello principale merita parziale accoglimento, mentre va rigettato quello incidentale.

Esaminando nell'ordine logico le questioni sottoposte al vaglio del collegio va rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva riproposta dai convenuti.

Gli appellanti incidentali invocano due argomenti a sostegno della deduzione sul punto richiamando una disposizione della contrattazione collettiva, l'art. 39, co. 8, del c.c.n.l. di riferimento in base al quale *"In caso di morte del datore di lavoro i familiari coabitanti risultanti dallo stato di famiglia sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso"* e il carattere *intuitu personae* del rapporto di lavoro domestico, di talchè le obbligazioni contratte dal dante causa non sarebbero trasmissibili in capo agli eredi.

5) Nessuno dei due argomenti coglie nel segno. Quanto alla previsione contrattuale va evidenziato che la norma si riferisce ai familiari e non gli eredi, per cui il vincolo solidale nasce, evidentemente, dalla presunzione che anche il familiare coabitante si sia avvalso della prestazione lavorativa del lavoratore domestico, conseguendo da ciò il sorgere dell'obbligazione solidale.

Situazione affatto diversa, quindi, da quella dell'erede, non necessariamente familiare e men che meno coabitante, senza quindi che possa essere in alcun modo esclusa la sua legittimazione passiva. In relazione al secondo aspetto va evidenziato che è indifferente rispetto alla tema di causa il carattere del rapporto lavorativo - *intuitu personae* -: nel caso in esame, infatti, si deve



avere esclusivo riguardo alla circostanza che il patrimonio del *de cuius*, comprensivo di tutte le passività ed attività, è entrato a fare parte della massa ereditaria e, della sua intera consistenza sono divenuti titolari gli eredi. Conseguentemente, ai sensi dell'art.752 c.c., gli eredi sono tenuti al pagamento dei debiti contratti dal loro dante causa.

6) Ciò premesso si esamina la questione di merito posta con l'appello principale circa la misura delle differenze retributive vantante dall'appellante principale.

Va premesso che la ricostruzione in fatto del rapporto lavorativo e, quindi del complessivo impegno della signora R non è oggetto di censura ricevibile dal momento che gli appellati avrebbero dovuto proporre gravame avverso il capo di sentenza con il quale è stato accertato il periodo lavorativo (1 marzo 1978 – 13 aprile 2011), mentre, a tale riguardo, nessuna rituale richiesta di riforma è articolata.

In primo grado la ricorrente aveva allegato un impegno lavorativo scandito secondo la seguente sequenza: dall'1 marzo 1978 al 31 agosto 1985, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.30, e dalle 9.00 alle 12.30 durante la giornata di sabato; dall'1 settembre 1985 al 31 dicembre 1999, dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 13.00 e dall'1 gennaio 2000 al 13 aprile 2011, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

Il giudice, nel contrasto insanabile delle dichiarazioni dei due testi sentiti, ha valorizzato le ammissioni rese in sede di libero interrogatorio dall'appellata B circa l'impegno lavorativo fino al 1985.

Il ragionamento compiuto dal primo giudice ha il giusto rilievo per affermare il credito, ma deve essere applicato in ragione delle diverse emergenze effettivamente valorizzabili.



La prova dell'effettivo impegno orario nel periodo anteriore al 1985, infatti, non può dirsi raggiunta.

L'unica emergenza è costituita da parziali ammissioni della stessa parte convenuta, per altro del tutto disallineate rispetto all'allegazione della parte ricorrente; ne deriva che non sia possibile attribuire alcun riconoscimento economico non potendo esser determinato un valore certo in ordine alla misura delle ore lavorate, neppure alla luce della rinvio alle dichiarazioni *de relato* rese dal *de cuius* all'ex moglie ("*mio marito mi diceva anche che questa signora veniva un giorno sì e tre no*"); non sono determinati, infatti, i tempi rispetto al complessivo periodo considerato ed il mero rapporto numerico (una/tre) non ha consentito alcuna verifica circa le effettive giornate lavorate.

Per il periodo successivo come riferito dalla teste (presenza mattutina) si deve ritenere, invece, che l'impegno effettivo sia stato provato nei termini indicato dalla ricorrente.

Posto che è stato riconosciuto l'importo di € 7.598,05 per il periodo 1985 - 2011, se ne ricava che per il periodo anteriore al 1985 nulla è dovuto, mentre per il periodo successivo va riconosciuto integralmente l'importo differenziale, pari ad € 15.534,62 [24.911,48 - (7.598,05 + gli importi annuali dal 1978 al 1984)].

7) Ciò posto, va rigettato anche il secondo motivo di appello incidentale relativo alla prescrizione: affermano gli appellanti incidentali che si sarebbe consumato la prescrizione "triennale". La parte in assenza di più perspicue indicazioni normative, evidentemente, allude alla prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., che presuppone, come noto l'affermazione dell'avvenuta estinzione del debito, situazione, invece, avversata dalla parte con le proprie difese e, quindi, con esse incompatibile: "*La prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e*



sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione.” (Cass.civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30058 del 14/12/2017 - Rv. 646603 - 01).

Dovendosi invece avere riguardo alla prescrizione estintiva ex art.2948 c.c., il termine quinquennale non si è consumato dal momento in cui la causa è stata introdotta in primo grado, nel 2013, avendo iniziato a decorrere dalla sua cessazione nel 2011 in ragione della natura del rapporto, assistito da tutela obbligatoria.

8) Va pure rigettato il terzo motivo di gravame incidentale relativo alla liquidazione delle spese di lite in forza della giurisprudenza di legittimità che si riporta: *“In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte*



soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità..” (Cass.civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 22017 del 11/09/2018 - Rv. 650319 – 01).

9) Va disposta la correzione dell'errore materiale della sentenza di primo grado sostituendo al nome “S ” il nome “S ” nel primo capoverso del dispositivo.

10) Le spese di lite di entrambi i grado vanno poste a carico dei soccombenti in virtù del principio di soccombenza sostanziale e si liquidano quanto al primo grado nella misura già determinata e quanto al secondo il parametro di cui alle tabelle del d.m.10 marzo 2014 n.55 (valore di causa nella fascia media) nella misura indicata nel dispositivo.

11) Per il rigetto integrale dell'appello incidentale di S e B deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1- quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito di esenzione da parte di chi di competenza o per motivi relativi all'oggetto della controversia o per motivi soggettivi.

p.q.m.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata od assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:

- dispone la correzione di errore materiale sostituendo al nome S il nome S ;

- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata condanna gli appellati al pagamento in



favore della parte appellante dell'ulteriore somma pari ad
€.15.534,62;

- rigetta l'appello incidentale;

- condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite in
favore di parte appellante liquidate quanto al primo grado in
€.5000,00 e quanto al presente grado in €.3.777,00 per compensi
oltre iva, cpa e rimborso forfetario ex lege con distrazione in favore
del procuratore antistatario per il presente grado.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
dell'appellante in via incidentale dell'ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a
norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Venezia, 30 maggio 2019.

Il Presidente estensore
Gianluca Alessio





CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE LAVORO

n.767-1/16 R. G.

Causa trattata con le modalità ex art. 83 comma 7 lettera h) del D.L.
18/2020

La Corte d'Appello di Venezia -Sezione Lavoro- pronuncia la
seguinte

ORDINANZA

A scioglimento della riserva assunta

La Corte,

rilevato che con l'istanza in esame R chiede che sia
disposta la correzione di errore materiale del dispositivo di sentenza
nella parte in cui è stata omessa la condanna degli appellati B
, S e N al pagamento
degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sul credito
riconosciuto pari ad €.15.534,62);

dato atto della rituale notificazione del decreto di fissazione per la
celebrazione dell'udienza nonché del decreto di rinvio all'udienza
del 16 luglio 2020;



rilevato che il dispositivo della sentenza reca la sola condanna dell'importo capitale e che, trattandosi di statuizione, quella sugli accessori ex art.429 c.p.c., che segue di diritto (anche senza istanza di parte: sul punto tra le altre Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 12857 del 28/12/1998 - Rv. 521933 - 01) e non costituisce domanda autonoma;

che il dispositivo di primo grado deve esse integrato con quello di emesso in appello con parziale riforma;

p.q.m.

dispone che il dispositivo della sentenza n.305/19 sia integrato inserendo dopo le parole "€.15.534,62" le parole *"nonché gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del singolo credito al saldo."*.

Manda la cancelleria per le conseguenti annotazioni e comunicazioni.

Venezia, 16 luglio 2020.

Il Presidente

Gianluca Alessio

